Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 30 maggio — Numero 126

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per l'effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 651 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811 e R. decreto 29 ottobre 1920, n. 1602;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data piena ed intera esecuzione all'accordo, allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 24 settembre 1921 relativo alla proroga al 1° maggio 1923 della deroga all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo 13 ottobre 1909 e al rinvio pure al 1° maggio 1923 della riduzione delle soprattasse di montagna di cui all'art. 12 della Convenzione stessa.

Il presente decreto sarà poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — SCHANZER — PEANO — TEOFILO ROSSI — BERTINI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Accord entre l'Italie et la Suisse relatif au Chemin de Fer du St. Gothard.

SA MAJESTÈ LE ROI D'ITALIE
et
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

désireux de prolonger la durée de l'accord conclu à Berne le 21 juillet 1920 concernant la Convention Internazionale Principale relative au Chemin de Fer du St. Gothard du 13 octobre 1909, sont convenus de ce qui suit:

1 En dérogeant partiellement et temporairement aux dispositions de l'article 10 de la Convention principale du Gothard du 13 octobre 1909 concernant les taxes pour voyageurs et bagages, le Gouvernement Royal d'Italie consent 'a ce quele terme fixé au 10 janvier 1922 par l'accord du 21 juillet 1920 soit prorogé exceptionnellement jusqu'au 1er mai 1923.

2. En dérogeant partiellement et temporairement aux dispositions de l'article 12 de la Convent'on Principale du Gothard du 13 octobre 1909, concernant la réduction du 50 0/0 des surtaxes de montagne, le Gouvernement Royal d'Italie consent pareillement à ce que le terme fixé au 1er mai 1921, par l'accord du 21 juillet 1920, soit prorogé exceptionnellement jusqu'au 1er mai 1923.

Fait à Berne en double expédition le vingt-quatre septembre 1921.

Au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie:
Le chargé d'affaires d'Italie ad interim
PIGNATTI.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse:
Le chef du Departement fédéral des postes et des chemins de fer
HAAB.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
RICCIO.

Il numero 641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al governatore della Cirenaica d'imporre, nella misura che sarà fissata con suo decreto, uno speciale diritto di uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia.

Lo speciale diritto è dovuto indipendentemente dal dazio di esportazione *ad valorem* eventualment fissato nella tariffa annessa al vigente ordinamento doganale.

Il presente decreto avrà vigore dal 10 aprile al 31 ottobre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI

Il numero 647 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 3 aprile 1921, n. 516;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la libertà di esportazione di merci dalla Tripolitania, di cui al R. decreto 3 aprile 1921, n. 516, è prorogata fino al 31 ottobre 1922 la facoltà consentita al governatore di quella colonia di imporre uno speciale diritto di uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — AMENDOLA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 656 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al

servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il Regio decreto n. 913, del 2 giugno 1921, che autorizza la emissione di francobolli commemorativi dell'annessione della Venezia Giulia:

Ritenuta la opportunità di retrocedere al 31 maggio 1922, il termine ultimo per l'ammissione al cambio dei francobolli anzidetti in deroga alle disposizioni del precitato articolo 137;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 2 giugno 1921, n. 913, è modificato nel senso che i francobolli commemorativi dell'annessione della Venezia Giulia sono ammessi al cambio a tutto il 31 maggio 1922, anzichè a tutto il 31 dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FULCI — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti decreti:

N. 648. Regio decreto 17 aprile 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene istituito un R. Consolato di seconda categoria in Moravska Ostrawa con giurisdizione sul distretto omonimo.

N. 657. Regio decreto 12 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene modificato, per quanto di ragione, nella portata dell'art. 1, il R. decreto 29 marzo 1914 di passaggio delle scuole elementari e popolari della provincia di Roma sotto l'amministrazione del Consiglio scolastico della medesima provincia; e per l'effetto, le scuole elementari femminili del comune di Montefiascone non sono più comprese tra quelle la cui amministrazione è affidata al Consiglio provinciale scolastico di Roma.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

In seguito all'accertamento o al sospetto della presenza della fillossera nei comuni di: Pescara — Francavilla — San Giovanni Teatino — Chieti — Mozzogrogna — Torrevecchia Teatina — Ripa Teatina — Villamagna — Bucchianico — Roccamontepiano — Serramonacesca — Turrivalignani — Lettomanoppello — Roccamorice — Musellaro — Tocco Casauria — Salle — Miglianico — Giuliano Teatino — Canosa Sannita — Pollutri — Scerni — Casalanguida — Tornareccio — Bomba — Archi — Colledimezzo — Montazzoli — Monteferrante — Perano — Pietraferrazzana — Gissi — Carpineto Sinello — Guilmi — Paglieta — Torino di Sangro — San Buono — Dogliola — Fresagradinaria — Furci — Lentella — Liscia — Castiglione Messer Marino — Castelguidone — Fraine — Roccaspinalveti — Schiavi d'Abruzzo — Cedenza sul Trigno — Carunchio — Palmoli — San Giovanni Lipioni — Torrebruna — Tufillo — Lanciano — Castelfrentano — San Vito Chietino — Treglio — Casoli — Palombaro — Altino — Roccascalegna — Santa Eusania del Sangro — Orsogna — Arielli — Poggiofiorito — Crecchio, in provincia di Chieti, è stato con decreto del 27 maggio 1922, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 24 corrente, in Migliarino Pisano, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 27 maggio 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 82	Dinari	—
Londra	84 91	Corone jugoslave	—
Svizzera	365 73	Belgio	161 50
Spagna	303 —	Olanda	—
Berlino	6 50	Pesos oro	—
Vienna	0 19	Pesos carta	—
Praga	36 50	New York	19 05

Oro . . . . . . 367 57.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 12	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 20	—

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 39). **2ª pubblicazione.**

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0/0	222329	60 —	Zenti Pierina fu Pietro, *nubile*, dom. a Riva di Sotto (Bergamo)	Zenti Pierina fu Pietro, *minore, sotto la patria potestà della madre* Maghella Rosa, dom. come contro
3,50 0/0	650763	35 —	*Pacchiacuchi* Carlo fu *Paolo-Carlo*, dom. a Ravenna	*Pacchiacucchi* Carlo fu *Pietro-Paolo*, dom. a Ravenna.
»	696101	35 —		
»	700823	35 -		
Cons. 5 0/0	247437	880 —	Cazzaro Mario fu Corrado, dom. in Castelfranco Veneto (Treviso)	Cazzaro Mario fu Corrado, *minore, sotto la tutela di Zannoni Arnaldo fu Luigi*, domiciliato come contro
3,50 0/0	369108	14 —	Bosco *Fedele* fu Fedele, minore, sotto la patria potestà della madre Ravazza Primitiva, dom. a Casalino, frazione del comune di Montebello Monferrato (Alessandria)	Bosco *Fedelina* fu Fedele, minore ecc., come contro
»	369107	14 —	Bosco *Carlo* fu Fedele, minore ecc., come la precedente	Bosco *Giovanni-Carlo* fu Fedele ecc., come contro
»	2448	154 —	Palma *Bice* fu Antonio, minore, sotto la tutela dell'avo materno Cilento Francesco, dom. a Corigliano Calabro (Cosenza) con usufrutto vitalizio a Bolasco Caterina fu Antonio, maritata Torriani	Palma *Maria-Brigida* fu Antonio, minore ecc. come contro e con usufrutto vitalizio come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 maggio 1922

Il Direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Formaini Enrico, tenente, l'anzianità nel grado attuale del suindicato ufficiale è portata dal 1° febbraio 1917 al 1° maggio 1916.

Pizzicara Emilio, tenente, l'anzianità nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suinndicato ufficiale, è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916.

È revocata e considerata come non avvenuta la nomina in servizio attivo permanente dei seguenti tenenti di complemento effettuato con decreto per ciascuno indicato:

De Meo Carmelo, decreto 19 agosto 1921.

Marcazzan Loreto, id. 22 novembre 1921.

Sottotenenti.

Pinnola Francesco, tenente complemento, nominato sottotenente in S. A. P. arma stessa, con riserva anzianità assoluta e relativa.

I seguenti sottotenenti di complemento arma fanteria sono nominati sottotenenti in S. A. P. arma stessa, con riserva anzianità assoluta e relativa:

Bazzano Guido — Raimondi Farensi Savino.

Manno Giuseppe, sottotenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° dicembre 1919, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Arma di cavalleria.

Maggiori.

Con R. decreto del 6 novembre 1921:

Lombardi cav. Felice, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 25 ottobre 1919.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.